

Linee di indirizzo del Senato Accademico per la predisposizione di programmi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo.

PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI STUDIO INTEGRATI CON RILASCIO DI TITOLO DOPPIO E RELATIVI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA.

Il Senato Accademico

RICORDATO che i corsi di studio internazionali, in genere noti come *joint programs*, possono portare gli studenti a conseguire titoli doppi/multipli o titoli congiunti;

PREMESSO che il rilascio di un titolo congiunto, europeo o internazionale, presuppone l'adozione di un modello di internazionalizzazione molto complesso, che genera un unico corso progettato in comune tra due o più università, istituito e attivato congiuntamente e gestito completamente in comune sulla base di uno specifico atto negoziale. La complessità del modello deriva dalla diversità dei sistemi di istruzione superiore vigenti nei diversi paesi, che spesso genera problemi di non perfetto allineamento nei livelli di studio, per un verso, e dall'esigenza che hanno le università di ottemperare ai vincoli di ordinamento imposti dalle rispettive legislazioni nazionali, per altro verso.

- I corsi di studio internazionali con rilascio di titolo congiunto si caratterizzano per il respiro internazionale dei loro contenuti e la dimensione internazionale del profilo culturale e professionale cui si indirizzano. E' essenziale quindi che il percorso risponda a un fabbisogno formativo comune, indirizzato a un profilo professionale che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro nazionale e internazionale.
- La progettazione della predetta tipologia di corso deve basarsi sui risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze e competenze, includere un equilibrato piano di acquisizione dei crediti e un coerente e consistente piano di mobilità che preveda che gli studenti svolgano periodi di studi alternati nelle due o più università.
- Gli studenti devono risultare contemporaneamente iscritti a tutte le università del partenariato e, in caso di accesso limitato, selezionati sulla base di un'unica procedura condotta congiuntamente.
- Gli organi di direzione e gestione del corso sono unici e normalmente composti da docenti di tutte le università coinvolte.
- Il titolo unico congiunto deve essere necessariamente accompagnato dall'indicazione dei titoli nazionali corrispondenti;

PREMESSO	altresì che il rilascio di più titoli nazionali (doppi o multipli) presuppone un diverso modello di internazionalizzazione, che prevede l'integrazione di corsi di studio o di curricula già esistenti con corsi di studio offerti dalle università partner attraverso un consistente periodo di mobilità degli studenti;
CONSIDERATO	che questo secondo modello di internazionalizzazione, sebbene non del tutto privo di ostacoli, dovuti agli stessi motivi cui si è fatto cenno in relazione ai corsi internazionali istituiti in partenariato, è sicuramente più praticabile rispetto al primo, e di conseguenza maggiormente diffuso;
RILEVATO	che le problematiche poste dal disallineamento nei livelli di studio sono più facilmente superabili quando la cooperazione interuniversitaria si innesta su distinti corsi di studio, comunque convergenti, che vengono integrati in un unico programma internazionale, secondo schemi che possono essere diversi da situazione a situazione a seconda dei sistemi di istruzione universitaria in vigore nei paesi cui appartengono le università cooperanti;
TENUTO CONTO	che il programma integrato di studio permette agli studenti che lo frequentano, e che pertanto svolgono parte della loro carriera universitaria all'estero presso l'università che opera in partenariato con la propria, di ottenere alla fine del percorso sia il titolo di studio rilasciato dall'università di origine sia il titolo di studio rilasciato dall'istituzione universitaria straniera;
SOTTOLINEATA	l'opportunità di puntare maggiormente, per i motivi sopra esposti, sui programmi di studio internazionali integrati con rilascio di titoli doppi (<i>double degrees</i>), come del resto hanno già fatto numerosi atenei italiani ed europei;
EVIDENZIATO	che il predetto modello di internazionalizzazione si inserisce a pieno titolo nelle strategie di apertura europea e di internazionalizzazione dell'Ateneo, consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso l'Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli studenti dell'Ateneo, dall'altro;
CONSTATATA	la mancanza di disposizioni normative nella materia in questione, lasciata opportunamente all'autonomia delle sedi universitarie (art. 3, comma 10, del DM 22 ottobre 2004, n. 270);
VISTO	l'art. 3, comma 3, del Regolamento didattico d'Ateneo;
ATTESO	che per i programmi di studio internazionali integrati è fondamentale giungere alla formalizzazione di specifici atti convenzionali, che devono stabilire le regole per il conferimento dei titoli doppi/multipli;
RAVVISATA	la necessità che il Senato Accademico definisca gli aspetti essenziali che devono essere considerati nella elaborazione dei <i>joint programs</i> con <i>double degrees</i> e nella stesura dei relativi accordi convenzionali;

PRESO ATTO del parere formulato dalla Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali

delibera

di approvare le seguenti linee di indirizzo ai fini della predisposizione di progetti volti a realizzare programmi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo, attraverso il modello dell'integrazione.

1) Le modalità per costruire un programma internazionale di studio integrato

- Gli schemi praticabili per integrare percorsi di studio già esistenti con corsi offerti da università straniere, con l'obiettivo di consentire agli studenti che partecipano al programma che ne deriva di ottenere al termine del percorso sia il titolo di studio rilasciato dall'università di origine sia il titolo di studio rilasciato dall'università straniera, possono essere vari, in quanto diversi possono essere i quadri dei titoli di studio adottati dai paesi delle università con le quali si vogliono instaurare i rapporti di collaborazione, le norme di ordinamento didattico ivi vigenti, le modalità di organizzazione didattica seguite dalle università straniere.

- L'integrazione tra corsi di studio deve essere vista nell'ottica dell'arricchimento della formazione degli studenti, tenendo presente che la completa sovrapposibilità del percorso di studio nazionale con il percorso di studio estero è difficile da riscontrare. Per perseguire l'integrazione occorre individuare soluzioni ragionevoli che determinino un percorso di qualità che giustifichi i due titoli.

L'integrazione deve essere il risultato di un attento processo che richiede:

- a) la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi universitari, che consenta di comparare i livelli di studio cui corrispondono i corsi che si vogliono integrare;
- b) l'individuazione condivisa della modalità di integrazione più appropriata. L'integrazione può riguardare anche uno solo degli eventuali curricula in cui si articola un corso di studio e può, se del caso, portare alla costruzione di un nuovo specifico itinerario di nicchia all'interno del corso, sempreché questo non contravvenga ai vincoli di ordinamento;
- c) un attento esame congiunto dei due corsi di studio, che porti a confrontare i rispettivi obiettivi e percorsi formativi e a definire il programma integrato, basato fondamentalmente sul reciproco riconoscimento delle attività formative svolte da ciascuna istituzione;
- d) la progettazione di forme di mobilità studentesca strutturata, attraverso la quale si sostituiscono segmenti di attività formative ritenute equivalenti o si compensano le diversità tra obiettivi di formazione.

- L'integrazione può essere definita a livello di corso di laurea, di corso di laurea magistrale ovvero riguardare entrambi i livelli di studio, comportando in ciascun caso specifici obblighi sia per gli studenti che partecipano al programma sia per gli atenei cooperanti, e potrebbe determinare, qualora ricorrano le condizioni di ordine didattico, il conseguimento di titoli di diverso valore.

- Ancorché il partenariato possa essere composto da più università (accordo di cooperazione multilaterale), possono essere solo due i titoli conseguibili da parte del singolo studente.

2) Priorità al secondo livello

- Benché l'integrazione possa riguardare anche i corsi di laurea, è preferibile che le Facoltà diano priorità all'internazionalizzazione dei corsi di secondo livello, per i quali è rilevante la qualità dell'ambiente scientifico nel quale si sviluppano, vero fattore competitivo per un Ateneo di ricerca quale l'Università di Milano.

3) Mobilità degli studenti

- Non può esistere un programma integrato in assenza di mobilità studentesca, in quanto è attraverso la mobilità che ciascuna università è legittimata a rilasciare il proprio titolo. Un programma integrato deve essere progettato in modo tale che il relativo impegno didattico complessivo (compreso il lavoro di tesi) sia per gli studenti equamente distribuito tra le due istituzioni universitarie. Il piano di mobilità, da stabilirsi coerentemente con la durata degli studi e lo schema di integrazione, deve prevedere che gli studenti coinvolti nel programma svolgano presso l'università straniera una parte consistente del percorso formativo, che in genere deve coincidere con la metà della sua durata, conducendoli ad acquisire il corrispondente numero di crediti (nel caso specifico dei corsi di laurea magistrale biennali il periodo di mobilità deve essere, di norma, non inferiore ad un anno). Il periodo di mobilità può svolgersi in un'unica soluzione, ovvero a semestri alternati.

4) Crediti formativi e valutazione

- Particolare attenzione deve essere riservata al sistema di crediti adottato nelle due istituzioni. In caso di diversità nei sistemi è necessario equiparare i crediti sulla base del rispettivo peso orario per attività formativa erogata.

- Allo stesso modo occorre stabilire un sistema di conversione dei voti attribuiti da ciascuna istituzione, compreso il voto finale per il quale deve essere concordata la modalità di attribuzione a seconda delle soluzioni che si adotteranno per lo svolgimento della prova finale.

- Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto o da un giudizio di idoneità, da comparare, sulla base del predetto sistema, ai voti o giudizi adottati dall'altra università.

5) Selezione degli studenti

- Solitamente i programmi integrati coinvolgono un numero limitato di studenti che vanno selezionati con congruo anticipo rispetto all'inizio del programma, sulla base di uno specifico bando.

- E' necessario che le parti definiscano a priori il numero di studenti cui il programma si rivolge, prevedendo eventualmente un bilanciamento nella partecipazione durante il periodo di validità della convenzione, e i criteri di selezione, che possono essere: media esame, voto di laurea, motivazioni.

- Basilare è la conoscenza della lingua del paese ospitante o la conoscenza della lingua inglese, se questa è richiesta dall'istituzione straniera. In entrambi i casi la selezione deve includere una prova di verifica delle competenze linguistiche.

- Rispetto alla selezione, va anche concordato se debba essere condotta dalle università congiuntamente, oppure se vi debba provvedere ciascuna sede inviante, con la valutazione ultima dei risultati da parte della sede ospitante.

6) Lingua di insegnamento

- Le università possono erogare le attività formative in lingua inglese oppure nelle rispettive lingue nazionali.
- E' buona norma che le parti assumano l'obbligo reciproco di organizzare corsi di lingua propedeutici a beneficio degli studenti partecipanti al programma.

7) Iscrizione degli studenti in mobilità e relativa carriera

- Gli studenti del *double degree* devono risultare iscritti ad entrambe le istituzioni dalle quali devono ottenere il titolo e solitamente assolvono l'obbligo del pagamento delle tasse e contributi in una sola delle due sedi, quasi sempre coincidente con l'università di origine. L'università di accoglienza potrebbe, in questo caso, richiedere il pagamento di una quota per il diritto allo studio o per aspetti assicurativi, qualora nel paese siano in vigore regole particolari.

- Non è tuttavia da escludere la possibilità di accordarsi su modalità diverse, come quella di chiedere agli studenti di pagare le tasse presso ciascuna sede, con le regole da ciascuna stabilite, in rapporto al periodo di permanenza.

- In ogni caso è fondamentale che le regole amministrative siano chiaramente definite dalle parti e portate a conoscenza degli studenti in maniera trasparente nel bando di selezione.

- Le università che si accordano per il doppio titolo devono impegnarsi reciprocamente a trasmettere all'altra tutti i dati di carriera dello studente in relazione agli studi da questo svolti presso il proprio corso. Ciò in quanto ciascuna sede universitaria che conferisce il titolo deve essere depositaria dell'intero curriculum seguito dallo studente.

8) Modalità di svolgimento e discussione della tesi

- Le parti devono stabilire a priori le modalità di svolgimento della tesi di laurea, il luogo in cui questa debba essere elaborata e discussa e la lingua nella quale debba essere redatta e presentata. E' regola adottare la formula della co-tutela, che prevede che la tesi sia predisposta sotto la guida di due tutori: uno per l'università di origine dello studente e uno per l'università di accoglienza.

- La tesi può essere preparata totalmente presso l'una o l'altra università o in entrambe, stesa in una delle due lingue e accompagnata da una sintesi redatta nell'altra lingua, oppure in lingua inglese (le parti potrebbero anche concordare di lasciare allo studente la scelta circa la sede e la lingua di preparazione e presentazione della tesi).

- La presentazione e discussione avviene, di norma, dinnanzi a una commissione composta da docenti di entrambe le parti.

- E' possibile prevedere che la tesi, sempre preparata con la supervisione dei due tutori, venga discussa dallo studente due volte: una volta presso l'università di origine e un'altra presso l'università di accoglienza. In questo caso non è necessario che la discussione avvenga davanti a una commissione mista.

9) Servizi agli studenti in mobilità

- E' auspicabile che il periodo di mobilità all'estero venga sostenuto da borse di studio, anche cumulabili con quelle percepite nell'ambito del diritto allo studio, possibilmente acquisite nel quadro dei programmi comunitari di formazione. A tal fine va previsto che gli accordi di doppio titolo abbiano valenza anche ai fini della partecipazione a tali programmi.

- E', altresì, auspicabile che si predispongano servizi per l'accoglienza degli studenti stranieri, che offrano loro sostegno nel disbrigo dei vari adempimenti di ordine burocratico e amministrativo e ne facilitino l'ambientamento.

10) Attività collaterali

- Al fine di rafforzare la dimensione internazionale dei corsi di studio interessati dall'integrazione e far sì che di tale dimensione possano in qualche modo giovare tutti gli studenti, e non solo coloro che partecipano al programma integrato, è opportuno prevedere anche forme di mobilità che investano il corpo docente.

11) Convenzione di partenariato

- La convenzione di partenariato, nella quale devono trovare riscontro tutti i punti sopra elencati, può comporsi di un testo base, accompagnato da uno o più allegati tecnici recanti le regole di composizione e svolgimento del *joint program* e di rilascio dei *double degrees*.